



COMUNE DI PETTENASCO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 76 DEL 15/04/2019

OGGETTO:

ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2018 in ordine all'individuazione dei responsabili dei servizi;

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Richiamate la determinazione n. 210 dell'07/12/2018 relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2018;

Preso atto che nelle predette costituzioni non era stato inserito l'incremento contrattuale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali dell'11/04/2008, pari allo 0,60% del monte salari relativo all'anno 2005, seppure erano presenti le condizioni finanziarie previsti dai commi 1 e 2 del citato articolo;

Evidenziato che il mancato inserimento del predetto incremento, in presenza di tutti i presupposti che la normativa contrattuale di riferimento prevede costituisce comunque un errore per difetto di somme nella costituzione del fondo;

Considerato che quindi si è inteso inserire, a decorrere dall'anno 2016, nell'importo unico consolidato anno 2017 l'incremento di cui sopra, corrispondente a risorse pari ad € 1.008,37;

Preso atto che anche per la costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2019 il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini dei vincoli di contenimento;

Rilevato, per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 che:

- nell'anno 2016 con provvedimento del Sindaco n. 3 del 29/06/2016 è stata attribuita la maggiorazione sulla retribuzione di posizione del Segretario Comunale a decorrere dall'01/07/2016 e fino al 31/12/2016 per una somma pari ad € 1.395,00;
- il salario accessorio delle posizioni organizzative stanziato in bilancio per l'anno 2016 è pari ad € 10.807,00 e non € 10.657,00;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. A titolo d'esempio:

- dall' 1/1/2019, ai sensi dell'Art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU: sono esclusi dal limite;
- dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO)
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017:
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - o retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - o maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;

- o assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
- o fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Rilevato che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;

- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al Ccnl per l'anno 2019.

Ricordato che il salario accessorio dell'anno 2016 era pari a complessivi € 17.459,20 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 32.936,87 come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 17.459,20	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010		
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE		-€ 17.459,20
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 603,83	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 603,83
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 10.807,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		€ 1.395,00
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 3.879,50
		-

TOTALE DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 32.936,87

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2018 non vi sono state cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

a) ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza) pari ad € 1.228,00;

b) iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.05.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 625,59;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 16.169,46, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", Allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la determinazione n. 210 del 07.12.2018 con la quale si dava atto di una decurtazione del fondo delle risorse decentrate anno 2019 per € 1.780,95 per rispettare i vincoli di cui all'art. 23, co. 2 del D. Lgs .n. 75/2017;

Tenuto conto che il limite 2016 è stato alzato per € 1.395 euro relativamente alla maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale la decurtazione di cui sopra risulta essere limitata a € 385,95 (€ 1.780,95-€ 1.395,00);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nell'Allegato B alla presente determinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	7.859,35
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	2.975,76

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (Allegato B), per un importo complessivo di Euro 16.169,46, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
- 2) Di dare atto che la costituzione di cui al punto 1) tiene conto della decurtazione del fondo delle risorse decentrate anno 2019 per € 1.780,95 disposta con propria determinazione n. 210 del 07.12.2018, ma dovuta solo per € 385,95 in quanto il limite 2016 è stato alzato per € 1.395 euro relativamente alla maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale ;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	7.859,35
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	2.975,76

- 6) Di dare atto del rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, tenendo conto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile del Settore
Rag. Annalisa Novelli

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto ex art. 153, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Annalisa Novelli

Pettenasco, lì 15/04/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-apr-2019 al 30-apr-2019.

Pettenasco, lì 15-apr-2019

Il Segretario Comunale
D.ssa Angela Ganeri